



**REGIONE
PUGLIA**



POR PUGLIA 2014-2020

Asse VII "Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete"

Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale"

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI "INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI"

F.A.Q.

F.A.Q. 1

D. Siamo stati contattati in qualità di laboratorio per occuparci della caratterizzazione analitica dei sedimenti. A questo proposito ho la necessità di un chiarimento in merito alla prescrizione, di seguito riportata, relativa ai laboratori che possono effettuare le caratterizzazioni chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti, riportata nell'allegato del Decreto del 15 luglio n. 173/2016:

"le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per i parametri utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei materiali di cui al presente **Capitolo 1**; in entrambi i casi viene richiesto il possesso di certificazioni nazionali e/o internazionali relative all'inserimento in circuiti di calibrazione specifici (es. QUASIMEME, etc.) laddove esistenti, che diano dimostrazione della qualità delle analisi;"

Siamo un laboratorio di analisi Accreditato ACCREDIA che partecipa a circuiti UNICHIM per alcune prove analitiche richieste per la caratterizzazione dei sedimenti.

I quesiti sono i seguenti:

1. un laboratorio come il nostro che ha alcune prove accreditate ottenute attraverso il superamento di circuiti UNICHIM, ma non tutte quelle previste nell'allegato tecnico del Decreto 173/2016, può effettuare le attività analitiche previste nell'allegato tecnico?
2. serve un laboratorio accreditato su tutte le prove previste attraverso circuiti specifici come il quasimeme? Ovviamente mi riferisco a laboratori Privati.

R. Per quanto di competenza, codesta struttura regionale, responsabile dei finanziamenti sull'azione 7.4 del POR Puglia FESR 2014/2020, interpreta la previsione normativa contenuta nel Decreto 173/2016, ritenendo che

l'accreditamento dei laboratori privati, sia necessario per tutti i parametri utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei materiali.

Appare pertanto insufficiente il possesso del generico logo "Accredia" se questo è riconosciuto solo per alcune delle prove analitiche previste.

Consigliamo tuttavia di interpellare direttamente la Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) piuttosto che l'ARPA Puglia per una formale espressione del parere.

F.A.Q. 2

- D.** Nella fase progettuale di fattibilità tecnica ed economica, si chiede se è sufficiente realizzare un campionamento mirato ed elaborato da un tecnico esperto che sia rappresentativo delle criticità presenti nel porto (ad esempio nell'are di ormeggio dei pescherecci) e che attraverso almeno n. 3 campionamenti (numero minimo di campionamenti fissati dal Decreto MATTM n. 173/2016) riesca a fornire indicazioni utili alla progettazione degli interventi di dragaggio ed alla successiva destinazione dei sedimenti estratti.
- R.** Relativamente al quesito, il numero, il tipo e la griglia ottimale per i campionamenti dei fondali portuali ai fini della loro caratterizzazione, sono fissati in modo cogente dalle norme sulle attività di dragaggio. In particolare gli allegati tecnici al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15 luglio 2016, "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" ed il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.172 del 15 luglio 2016, "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84", definiscono i parametri generali delle operazioni di campionamento in funzione del tipo di percorso di caratterizzazione (I o II) indicato dalle norme in base alla natura e caratteristiche del sito e alla geometria delle infrastrutture portuali.
- Pertanto non è possibile fissare a priori un numero di campionamenti ottimale per un determinato sito portuale, prescindendo da considerazioni più specifiche che devono trovare sede nell'ambito della progettazione dell'intervento di dragaggio.

F.A.Q. 3

- D.** In merito all'Avviso Pubblico di selezione di "Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti" pubblicato sul BURP n.110 del 21.09.2017, si chiede cortesemente di chiarire con riferimento all'Allegato 1.a) la dicitura "max 6500 parole spazi inclusi per sezione", definendo in particolare se per sezione si intende l'intero criterio di valutazione (esempio: "Capacità di migliorare l'accessibilità alle aree portuali") oppure il singolo indicatore (esempio: "A.1 – Capacità del progetto di conseguire ...") e confermando che si tratti di "parole" e non "caratteri".
- R.** In relazione al Vs quesito, si chiarisce che la dicitura "max 6.500 parole spazi inclusi per sezione" è da intendersi max 6.500 caratteri spazi inclusi per ogni riquadro riconducibile ad ogni singolo indicatore (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2; B.3; B.4, C.1, C.2). La descrizione, pertanto, si riferisce al singolo indicatore e non all'intero criterio di valutazione. La descrizione deve fornire la misura, la quantificazione dell'indicatore, deve mettere in grado la commissione di fare una valutazione quantitativa con la conseguente assegnazione di punteggio nell'ambito del range stabilito per quel dato indicatore, è anche chiaro che una descrizione asciutta e sintetica, agevola la commissione nell'assegnazione del punteggio ed è pertanto più consona al processo valutativo.

F.A.Q. 4

- D.** Art. 10 dell'Avviso "Spese ammissibili a contribuzione finanziaria": precisazioni sulle modalità di rappresentazione della spesa nel Q.E.
- R.** Al fine di consentire all'Amministrazione di verificare le soglie di ammissibilità delle spese nel Q.E., si invitano i Soggetti Proponenti a sottoporre una rappresentazione delle stesse quanto più chiara possibile e in linea con le riclassificazioni sottoposte dall'articolo 10 dell'Avviso.

Quanto sopra si necessita con particolare riferimento alla individuazione delle spese che concorrono alle "Spese generali", dovendo ricomprendere tra le stesse, in linea di principio, tutte le spese non diversamente classificabili (es. imprevisti, espropri, interferenze...) oltre a quelle non espressamente escluse dal medesimo articolo (spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione calcolate ai sensi di legge).

Tale distinguo va fatto anche con riferimento alle voci di spesa ricomprese nel calcolo degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, che concorreranno alla soglia di ammissibilità delle "Spese generali" per la parte non espressamente individuata come spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, così come rappresentate nel prospetto di dettaglio che il Soggetto Proponente è tenuto a fornire a corredo del Q.E.